

L'art. 57, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce le Agenzie di viaggio e turismo come quelle “imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività”. Tali attività possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.